Penale Sent. Sez. 2 Num. 43402 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
Data Udienza: 01/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] N. IL [redacted]

avverso la sentenza n. 485/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 04/02/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario D'Alcide
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] ricorre per Cassazione avverso la sentenza 4.2.2015 con la quale la Corte d'Appello di Cagliari ha dichiarato il reato di cui all'art. 646 cod.pen. estinto per sopravvenuta prescrizione

La difesa richiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

§1.) Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 646 cod. pen. ed in particolare all'appropriazione dei documenti dei condominio.

§2.) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 405 cod. proc pen. e dell'art. 24 della Costituzione e grave violazione del diritto di difesa dell'imputato in relazione all'esercizio dell'azione penale.

§3.) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'elemento materiale del reato di cui all'art. 646 cod. pen. e l'appropriazione della somma di € 15.508,00 di proprietà del condominio.

§4.) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. in relazione al dolo specifico dell'ingiusto profitto nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al medesimo punto.

§5.) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea che recepisce i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La difesa sostiene che in difetto del dolo specifico del conseguimento di un ingiusto profitto, la condotta materiale non può configurare il reato di cui al capo di imputazione, senza infrangersi nel principio fondamentale di abolizione della sanzione penale per gli inadempimenti civilistici.

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per evidente carenza di interesse del ricorrente: in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. [Cass. sez. 4 n. 40799 del 18.9.2008, PG in proc. Merli, in Ced Cass. Rv 241474]

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La difesa, profilando un'indimostrata violazione dell'art. 405 cod. proc. pen. ripropone in questa sede la medesima questione devoluta con il gravame in sede di appello e alla quale la Corte territoriale ha dato adeguata risposta alle pag. 5 e 6 della sentenza impugnata. La denuncia di violazione dell'art. 24 della Costituzione è a sua volta inammissibile, poi-

ché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale [v. Cass. sez 2 n. 677 del 10.10.2014, Di Vincenzo, in Ced Cass. Rv. 261551]

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La difesa non ha indicato l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'applicazione dell'art. 646 cod. pen. La censura sarebbe pertanto da ricondurre esclusivamente al vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., ma anche sotto questo profilo se ne rileva l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: la censura è formulata in termini generici attraverso l'indicazione di tutti i possibili vizi di motivazione normativamente previsti, senza l'illustrazione dello specifico vizio in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale e senza l'individuazione del punto della decisione dal quale sarebbe evincibile il vizio anzidetto. A tal proposito va osservato che, stante la natura del giudizio di legittimità (giudizio di impugnazione a carattere devolutivo e a contenuto vincolato), ex art. 581 cod. proc. pen. non rientra fra i compiti del giudice del gravame di legittimità la selezione dei possibili ed alternativi o concorrenti vizi di motivazione genericamente individuati dal ricorrente, né la individuazione dl punto della decisione ove si manifesterebbe il detto vizio, pena il carattere di aspecificità della doglianza. A ciò si aggiunga che la censura illustrata dalla difesa si concretizza in un confronto diretto con il dato probatorio che si traduce per ciò solo in una censura di merito, come tale inammissibile in sede di giudizio di legittimità.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata si evince la finalizzazione della condotta dell'imputato consistente nell'omessa restituzione al condominio dal medesimo amministrato della documentazione contabile, da ricollegarsi all'evidente finalità di non permettere al condominio di accertare l'inesatta amministrazione: omessi pagamenti di servizi (assicurazione dell'immobile, acqua, gas) goduti dal condominio pur essendo state messe a disposizione dell'imputato le somme necessarie.

Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico nel contenuto ed ancorato alla ritenuta (da parte della difesa) assenza di prova dell'elemento psicologico del reato di appropriazione indebita, diversamente dimostrato nel corpo della decisione

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi stabilita.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.